

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE DEL 06.07.2026, N. 2706-2026,
RESA DAL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZ. TERZA) NEL
GIUDIZIO N.R.G. 4795-2026**

Il sottoscritto **Avv. Francesco Filicetti**, in qualità di difensore di parte appellante **Chiara Federico**, in base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza n. 2706/2026 resa dal Consiglio di Stato, Sez. III, nell'ambito del giudizio NRG 4795-2026,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Consiglio di Stato, Sez. III; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 4795-2026;
- il ricorso è stato presentato dall'appellante **CHIARA FEDERICO**;
- Il ricorso è stato presentato contro: a) la Commissione esaminatrice, non costituita in giudizio; b) il Ministero della giustizia, la Commissione interministeriale Ripam e c) l'Associazione Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Il ricorso è stato altresì notificato a Antonella Di Maccio, Alessandra Sorato e Daniele Fazio, controinteressati non costituiti in giudizio;
- il ricorso ha ad oggetto la richiesta di ***“annullamento e/o la riforma, previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare, della sentenza n. 7958/2026 del T.A.R. Lazio, Sez. Quarta Ter, resa nel giudizio R.G. 3371/2026, depositata il 4.5.2026, con cui il Tar Lazio Roma Sez. IV Ter ha respinto il ricorso con cui si è richiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare:***
 - 1) *Della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, per come scaricabile nell'area personale del Portale InPA, nelle parti di interesse;*
 - 2) *Dei verbali di valutazione dei titoli e delle riserve, sebbene allo stato non*

riconosciuti; 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l'esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; l) l'avviso recante "Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02" limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; n) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; q) l'avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02, se opportuno"

- con il ricorso è stato lamentato l'ingiusto modus operandi della P.a., la quale non ha considerato l'intero contenuto della domanda della ricorrente e la successiva, reiterata interlocuzione con l'Amministrazione; in diritto, perché applica in modo meccanico la giurisprudenza sul principio di autoresponsabilità, senza valutarne i limiti e le eccezioni alla luce del caso concreto.
- I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:
- 1. Error in iudicando*
 - 2. Difetto di istruttoria giudiziale*
 - 3. Travisamento di presupposto*
 - 4. Pronuncia infra petita*
 - 5. Difetto di motivazione*

Nel merito della procedura concorsuale, il ricorrente contesta ed evidenzia come nel ricorso di primo grado è stato puntualmente allegato che la candidata, nella sezione "Altro" del format telematico, ha indicato lo svolgimento del servizio civile nazionale presso la Misericordia di Serino, proprio al fine di far valere il titolo ai fini della riserva ex art. 1, comma 4, del bando. La difesa dell'Amministrazione non ha contestato che tale indicazione fosse effettivamente presente né ha negato di aver ricevuto numerose PEC della candidata con allegato attestato di servizio civile e richiesta espressa di riconoscimento della riserva. In un simile contesto, la ritenuta "dichiarazione negativa" di possesso di riserve – desunta dal mancato utilizzo dell'apposita sezione del format – non può essere isolata dal resto del comportamento dichiarativo e collaborativo della candidata. Il principio di autoresponsabilità, come precisato dalla recente giurisprudenza di legittimità e amministrativa, non è assoluto, ma va bilanciato con i principi di buona fede e collaborazione procedimentale ex art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990. Nel caso di specie non si è in presenza di un titolo "non dichiarato": il servizio civile nazionale è stato indicato in domanda nella sezione "Altro" e poi reiterato con più PEC, corredate da attestato. L'Amministrazione aveva tutti gli elementi per comprendere che la candidata intendeva far valere il titolo ai fini della riserva ex art. 1, comma 4, del bando. Il T.A.R. ha quindi travisato la situazione, equiparando un'inesattezza di imputazione informatica (titolo inserito in "Altro" anziché nel campo "Riserve") a un'omessa dichiarazione totale. Così facendo, ha applicato meccanicamente massime elaborate per casi di completa omissione, senza considerare che qui la P.A. avrebbe potuto – e dovuto – adempiere a un minimo dovere

di verifica e chiarimento, tanto più a fronte delle PEC ricevute prima della formazione della graduatoria. Ne discende l'erroneità del richiamo al principio di autoresponsabilità come causa automatica di rigetto, dovendo invece il giudice valutare se, in concreto, l'Amministrazione abbia agito in buona fede, leale collaborazione e ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost., tenendo conto del fatto che il titolo era pienamente conosciuto e documentalmente provato.

Ancora, nella sentenza impugnata il T.A.R. ha ampliato oltre misura la portata del divieto di soccorso istruttorio, privandolo di quel bilanciamento con il principio di buona fede che la Cassazione e la giurisprudenza amministrativa richiamano sul tema.

La sentenza appellata dichiara di poter "prescindere" dal vaglio dell'eccezione preliminare di difetto di prova di resistenza, ritenendo il ricorso infondato per ragioni di merito. In tal modo, il T.A.R. ha eluso un profilo decisivo, oggetto di articolata contestazione nel ricorso e nella memoria di replica. L'Avvocatura ha sostenuto che la riserva ex art. 1, comma 4, sarebbe stata applicata selezionando 390 candidati tra 1.791 titolari della riserva, in base al miglior punteggio, e che l'ultimo beneficiario di riserva avrebbe conseguito 24,25 punti, superiori ai 23,5 della ricorrente. Ma i nominativi e i punteggi dei 1.791 riservatari, nonché l'eventuale inclusione o meno della ricorrente in tale elenco, risultano tuttora non conoscibili al singolo candidato, nemmeno tramite il Portale InPA. La giurisprudenza ha affermato che la prova di resistenza grava sul ricorrente, ma non può essere spinta fino a richiedere l'impossibile, quando i dati necessari sono nella esclusiva disponibilità della P.A. e non sono accessibili al privato, se non attraverso l'accesso agli atti.

La ricorrente ha allegato:

– di essere idonea con 23,5 punti; – che in graduatoria risultano vincitori con punteggi inferiori (anche 21) presumibilmente muniti di riserva; – che la riserva ex art. 1, comma 4, è stata applicata, ma senza alcuna trasparenza sulla sua posizione. L'interesse azionato non si esaurisce nell'immediato conseguimento dello status di vincitrice, ma comprende il pieno e attuale interesse: – all'accertamento del diritto al riconoscimento del titolo di riserva dichiarato; – alla corretta collocazione nella sottograduatoria dei riservatari, presupposto necessario per eventuali scorrimenti e ulteriori assunzioni dalla graduatoria degli idonei, espressamente contemplati dal bando. L'art. 1, comma 4, del bando prevede infatti che, ove la riserva non possa

operare integralmente o dia luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve dei successivi concorsi o sono utilizzate in caso di ulteriori assunzioni dalla graduatoria degli idonei. Ne discende un interesse autonomo all'accertamento del proprio status di "riservataria", indipendente dall'attuale impossibilità di entrare subito tra i vincitori. La sentenza appellata, omettendo qualsiasi valutazione su questo profilo, ha ristretto illegittimamente il concetto di interesse a ricorrere, riducendolo al solo effetto immediato di assunzione e trascurando l'interesse strumentale alla corretta posizione in graduatoria, già riconosciuto in giurisprudenza in fattispecie analoghe.

Nella sentenza impugnata il T.A.R. non ha esaminato in modo adeguato la doglianza centrale relativa alla piena equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale ai fini della riserva ex art. 18, comma 4, d.lgs. 40/2017 e art. 1, comma 4, del bando. Ciò nonostante, il ricorso avesse ricostruito analiticamente l'evoluzione normativa: dalla L. 772/1972 e L. 230/1998, alla L. 64/2001, fino al d.lgs. 40/2017 e alla L. 69/2025.

Inoltre, le reiterate istanze della ricorrente – volte a sollecitare il riconoscimento del servizio civile quale titolo di riserva – sono rimaste prive di riscontro espresso e che l'accesso agli atti del 19.2.2026 sia stato soddisfatto solo tardivamente.

Si aggiunga che in graduatoria risultano vincitori con punteggi inferiori (anche 21), presumibilmente muniti di riserve di altra natura; l'Avvocatura si limita ad affermare che il candidato con 21 punti richiamato dalla ricorrente sarebbe titolare di "diversa riserva", ma ciò non è verificabile dalla candidata e non esclude la disparità di trattamento, ove si consideri che la ricorrente, pure titolare di un titolo di riserva normativamente equiparato, è stata completamente ignorata nel computo dei riservatari. Si delinea così un quadro di eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento, con violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ben evidenziato nel ricorso di primo grado con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla rilevanza anche del solo sospetto di disparità di trattamento quale *vulnus* alla percezione di imparzialità dell'Amministrazione.

AVVISA INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza collegiale n. 2706-2026, pubblicata lo scorso 06.07.2026 con cui è stata autorizzata la

notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a e dell'art. 49, comma 3, si precisa che: *“Considerato che non è in discussione il diritto dell'odierna appellante alla riserva del 15% prevista dall'art. 1, comma 4, del bando di concorso in favore degli operatori volontari che abbiano concluso -senza demerito- il servizio civile universale (art. dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40) ovvero il servizio civile nazionale (legge 6 marzo 2001, n. 64) atteso che la stessa ha -incontrovertibilmente svolto servizio civile presso la “Misericordia di Serino” nel periodo compreso tra il 25 agosto 2015 e il 25 agosto 2016; -che l'errore commesso nella compilazione del modulo telematico sia palesemente scusabile e riconoscibile da parte dell'Amministrazione; Ritenuto di concedere la richiesta misura cautelare sussistendo altresì il periculum in mora, incidendo la posizione in graduatoria dell'appellante stessa sulle chances di stabilizzazione del rapporto di lavoro; Ritenuto, quindi, di fissare la discussione del merito del gravame all'udienza del 17 dicembre 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 11, c.p.a.; Ritenuto, altresì, di disporre -medio tempore- l'integrazione del contraddittorio a cura della parte appellante autorizzando la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo in considerazione dell'elevato numero di soggetti inseriti nella graduatoria in questione, attraverso la pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso -nel testo integrale- **sul sito web del Ministero della Giustizia** che viene, quindi, onerato di collaborare nell'espletamento di tale adempimento, esonerando dall'onere dell'indicazione dei nominativi dei soggetti destinatari della notificazione, ma con le seguenti indicazioni: **a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte appellante e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio;** Ritenuto altresì che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione all'interno del PAT nei successivi 15 giorni, a cura della parte appellante stessa. Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese della presente fase. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4795/2026) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza*

impugnata. Ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione e fissa la discussione di merito -ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 11, c.p.a.- all'udienza del 17 dicembre 2026. Compensa tra le parti le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2026".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4795/2026) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della voce "Consiglio di Stato";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Sezione III del Consiglio di Stato, pubblicata il 06.07.2026, n. 2706-2026, *sub* r.g. 4795/2026.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di secondo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC: francesco.filicetti@pec.giuffre.it nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito web del Ministero della Giustizia; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 07.07.2026

Avv. Francesco Filicetti